



COMUNICATO UFFICIALE N. 45
Stagione Sportiva 2026/2027

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 41/AA al n. 45/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 41/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 580 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Salvatore MARSILLA, e della società A.S.D. REAL PACHINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Salvatore MARSILLA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Real Pachino, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 19 e 62 delle N.O.I.F. per avere consentito, e comunque non impedito, l'accesso dei sigg.ri G.F., V.C. e S.R. all'impianto sportivo "Sasà Brancati" di Pachino durante la gara A.S.D. Real Pachino - A.S.D. Villaggio Sant'Agata 2016 del 16.11.2025, valevole per il campionato di Seconda Categoria, che invece doveva disputarsi a porte chiuse perché tale impianto era privo di licenza di polizia e di agibilità con pericolo di crollo;

A.S.D. REAL PACHINO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale era tesserato il sig. Salvatore Marsilla all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Salvatore MARSILLA,
 - Società A.S.D. REAL PACHINO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Salvatore MARSILLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Salvatore MARSILLA,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda e squalifica del campo per n. 1 (uno) gara ufficiale per la società A.S.D. REAL PACHINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 42/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 995 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Davide BACCHIN, e della società A.S.D. GALAXY FC, avente ad oggetto la seguente condotta:

Davide BACCHIN, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Galaxy FC, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, avendone la diretta responsabilità in virtù della qualifica rivestita, omesso di approntare le idonee misure di sicurezza atte a garantire l'incolumità dei tesserati per la società dallo stesso rappresentata permettendo che in data 24.2.2026, presso l'impianto sportivo Ennio Gazzetta sito in Via Valmarana in Mira (VE), alcuni soggetti non tesserati aggredissero il sig. Z.K., all'epoca dei fatti calciatore minorenni tesserato per la A.S.D. Galaxy FC che si trovava nella zona degli spogliatoi per prepararsi all'allenamento della sua squadra di appartenenza;

A.S.D. GALAXY FC, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Davide Bacchin;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Davide BACCHIN,
 - Società A.S.D. GALAXY FC, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Davide BACCHIN;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Davide BACCHIN,
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. GALAXY FC;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 43/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 977 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Antonio MANCAZZO, e della società A.S.D. PUGLIESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Antonio MANCAZZO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pugliese, in violazione dell' art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 1 marzo 2026 al quarantaseiesimo minuto del secondo tempo della gara A.S.D. Next Gen. Bisceglie - Pugliese valevole per il campionato di Terza Categoria, nel corso di una mass confrontation sviluppatasi tra i calciatori delle due squadre, scavalcato la rete di separazione del recinto di giuoco dallo spazio riservato al pubblico e fatto ingresso nel terreno di gioco dirigendosi con fare minaccioso verso i calciatori della squadra della A.S.D. Next Gen. Bisceglie, venendo subito bloccato ed allontanato dai dirigenti tesserati per la società dallo stesso rappresentata;

A.S.D. PUGLIESE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Antonio Mancazzo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Antonio MANCAZZO,
 - Società A.S.D. PUGLIESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonio MANCAZZO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Antonio MANCAZZO,
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. PUGLIESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 44/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 862 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonino SARCHIELLO, Matteo MARINONI e delle società ASD SPARTA NOVARA e ASD SANT'ANGELO avente ad oggetto la seguente condotta:

Antonino SARCHIELLO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sparta Novara, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 - 2026, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere lo stesso organizzato e realizzato un torneo quadrangolare della categoria Esordienti secondo anno svoltosi in data 8 febbraio 2026 presso il centro sportivo "Gerosa" di Novara, in assenza della preventiva autorizzazione degli Organi federali;

Matteo MARINONI, all'epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sant'Angelo, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 - 2026, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere lo stesso omesso, in qualità di vice presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo quadrangolare della categoria Esordienti secondo anno svoltosi in data 8 febbraio 2026 presso il centro sportivo "Gerosa" di Novara, al quale ha partecipato la squadra della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

ASD SPARTA NOVARA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. Antonino Sarchiello, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

ASD SANT'ANGELO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. Matteo Marinoni, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Antonino SARCHIELLO,
 - Sig. Matteo MARINONI,
 - Società ASD SPARTA NOVARA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonino Sarchiello,
 - Società ASD SANT'ANGELO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Matteo Marioni;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Antonino SARCHIELLO,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Matteo MARINONI,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD SPARTA NOVARA,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD SANT'ANGELO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 45/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 906 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco NICOLETTI, Pasquale VIZZIELLO e della società ASD INVICTA MATERA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Francesco NICOLETTI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Invicta Matera, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 – 2026 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026 fino al 18.4.2026, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Under 15 Regionale al sig. Pasquale Vizziello, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Pasquale VIZZIELLO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Invicta Matera, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 – 2026 per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026 fino al 18.4.2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Invicta Matera militante nel campionato Under 15 regionale, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD INVICTA MATERA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Francesco Nicoletti e Pasquale Vizziello all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Francesco NICOLETTI,
 - Sig. Pasquale VIZZIELLO,
 - Società ASD INVICTA MATERA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Francesco Nicoletti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Francesco NICOLETTI,
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Pasquale VIZZIELLO,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD INVICTA MATERA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò